

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2005

recante modifica della decisione 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi

[notificata con il numero C(2004) 5760]

(I testi in lingua francese, olandese, finlandese e svedese sono i soli facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. A motivo della natura severa di tali norme, sono state previste misure transitorie.

(2) In base alla decisione 2003/329/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, relativa a misure transitorie ai sensi

del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi ⁽²⁾, si accorda del tempo agli operatori di stabilimenti e impianti per adeguarsi e mettere a punto un altro processo di trattamento termico dei concimi entro il 31 dicembre 2004.

(3) La Commissione ha richiesto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al fine di poter determinare un altro processo di trattamento termico dei concimi. L'EFSA dovrebbe emettere il suo parere ai primi del 2005. In attesa del parere dell'EFSA, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prorogare la validità delle misure transitorie stabilite nella decisione 2003/329/CE per evitare perturbazioni del mercato.

(4) Occorre, pertanto estendere ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui alla decisione 2003/329/CE, affinché gli Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le norme nazionali in materia di processi di trattamento termico dei concimi.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno dei Paesi Bassi sono i destinatari della presente decisione.

Articolo 1

La decisione 2003/329/CE è modificata come segue:

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.

all'articolo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
